

SUL CONTRATTO PROSSIMO VENTURO DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA:
UNA PROPOSTA

- Francesco G. Nuzzaci -

1 - Andato a vuoto, come da noi puntualmente previsto, l'incontro della settimana scorsa, dopo la sterile pausa estiva, la prossima messinscena è attesa per il 21 ottobre p.v.

Al quindicesimo tavolo negoziale, non contando quelli tecnici e le interlocuzioni più o meno informale, l'ARAN ripeterà agli astanti che:

- le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal calcolo dell'inflazione programmata – già al ribasso e rivelatasi inferiore a quella reale – afferente al pregresso quadriennio;
- il MEF non ha dato ancora risposta alla questione dell'incapienza dei fondi regionali per remunerare la retribuzione di posizione nella parte variabile, all'epoca calcolati su meno di 8.000 dirigenti in servizio, poi lievitati sino alle attuali 10.400 unità circa;
- lo spiraglio a suo tempo fatto intravedere per rendere voce strutturale della retribuzione, e non più riassorbibile, l'indennità per funzioni superiori corrisposta agli ex presidi incaricati resta – forse – aperto;
- per sanare la sperequazione di tre distinti regimi retributivi tra i già presidi e direttori didattici di ruolo, i citati ex presidi incaricati e i docenti vincitori del concorso ordinario a dirigente scolastico non c'è il becco d'un quattrino: sovvenga, nel caso, la solidarietà di categoria!

Dopodichè si registreranno a verbale e si replicheranno sui rispettivi siti le canoniche dichiarazioni di fuoco, per l'ennesima presa in giro. E si calendarizzerà in prossimo incontro.

In concreto, la si tirerà per le lunghe nella massima misura possibile e poi si firmerà «responsabilmente», alle condizioni date (perché questo, si dice, è il mestiere del sindacato), rimarcando il merito di essere riusciti a spuntare un contratto che avrà fatto recuperare (sic!) dopo quattro anni quanto eroso dall'inflazione, di aver costretto la controparte a mantenere gli attuali livelli della retribuzione di posizione senza più timore di restituzione di ciò che è stato

indebitamente percepito, infine – siamo degli inguaribili ottimisti – per aver realizzato «l'avvio» della perequazione con la prima area: risorse aggiuntive, strappate con le unghie, un euro subito e gli altri novantanove spalmati da qui a fine millennio, in una sfibrante – e vana – rincorsa, perché destinata ad allargare la forbice retributiva con i colleghi «generici» non appena rinnovato il «proprio» contratto (legge Brunetta permettendo).

Sarà – questo della dirigenza scolastica – il contratto della vergogna, plasticamente visibile se e quando la lentocrazia di Viale Trastevere riuscirà a realizzare l'operazione trasparenza mettendo sul sito gli stipendi dei dirigenti amministrativi e tecnici di seconda fascia e dei cirenei recintati nella riserva indiana a contemplare la loro «specificità».

E sarà il contratto del rimorso, a fronte di una ripresa economica che si vede solo nei salotti televisivi, di posti di lavoro che si perdono, di precari storici cui non è stato rinnovato l'incarico, di terremotati abruzzesi ancora nelle tende, degli alluvionati di Messina scampati dalle macerie ... mentre una massa di fannulloni, incompetenti, incapaci ha drenato un bel po' di euro altrimenti destinati a scopi più commendevoli.

2 - Non ricordiamo quanti anni sono trascorsi dalla prima volta in cui l'allora e odierno inquilino di Palazzo Chigi promise – nei primi cento giorni di governo, questo lo conserviamo ben impresso nella memoria – l'equiparazione retributiva con l'intera dirigenza pubblica. Sono poi seguiti, negli anni, almeno due ordini del giorno votati, *bipartisan*, dal parlamento, l'ultimo dei quali impegnava il governo a realizzare nel quadriennio contrattuale 2006-2009, tutta e subito, l'equiparazione piena con la prima area della dirigenza ministeriale. Ma in questo nostro singolare paese c'è sempre un'emergenza, urgono sempre altre priorità. Sicché l'atto di indirizzo, che mesi fa ha avviato le trattative, dell'equiparazione non recava la minima traccia. E difatti è stata subito espunta dal tavolo negoziale, essendosi l'ARAN peritata di far sapere che i cennati ordini del giorno, pure accolti dal governo, avevano una valenza meramente **politica** (affermazione banale nella sua intrinseca, autoevidente verità) non costituendo perciò un vincolo idoneo ad impegnare giuridicamente l'amministrazione.

Otto anni d'attesa, e di promesse bruciate una dopo l'altra, per un contratto di una dirigenza vera, che nel frattempo ha messo su un bel po' di capelli bianchi. Se non ora, quando?

Rompere gli indugi, concludevamo in *Un contratto impossibile*, ospitato su questa rivista e che pare aver riscosso un qualche interesse in colleghi sparsi nella penisola, che hanno già cominciato a muoversi.

Lo ribadiamo: firmare un contratto con simili premesse significa votarsi a un sicuro suicidio. Il non firmarlo ha, invece, una forte valenza (non meramente) politica, per l'appunto! Perché restituirebbe una dignità professionale a soggetti svillaneggiati e gettati nel tritacarne mediatico del senso comune per decreto del loro datore di lavoro.

Digradando dai piani nobili verso considerazioni più prosaiche sappiamo che più di un dirigente sindacale è convinto che ciò sarebbe un azzardo foriero di effetti penalizzanti per la categoria. Potrebbe non avere tutti i torti, ma non riusciamo proprio a vedere quali catastrofici danni potrebbero derivarne. Attendiamo lumi nel mentre sviluppiamo un semplice ragionamento: si tratta di somme modeste, meno della metà rispetto a quelle destinate al rinnovo contrattuale dell'area prima, definite unilateralmente *ex lege* perché semplice traduzione monetaria del tasso d'inflazione sopra cennato; che possono ben essere erogate «previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite (solo sentite) le organizzazioni sindacali rappresentative e salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro»; ovvero, e a prescindere («... in ogni caso»), a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza qualora il CCNL non sia stato ancora rinnovato: è scritto nelle schede illustrative del decreto legislativo attuativo della legge 15/09, c.d. Legge Brunetta, in viaggio verso la gazzetta ufficiale.

Quanto alla mancata firma della parte normativa, dubbi proprio non ne abbiamo. Avendo puntigliosamente seguito tutte le tappe della trattativa, quello progressivamente messo a punto è un testo regressivo e difensivo, che accentua la tutela impiegatizia della funzione – peraltro in chiaro, e vano, contrasto con le, prevalenti, norme del poc'anzi menzionato decreto legislativo –

rendendola vieppiù marginale di quanto già non lo sia; che della dirigenza conserva il vacuo *nomen iuris*.

- 3 - Dunque, rompere gli indugi abbandonando il posticcio tavolo negoziale. E, per cominciare, «andando a vedere» se quanto a suo tempo minacciato da CGIL e CISL (poi rimaste silenti) corrisponde a reale volontà oppure è un *bluff*: di organizzare ricorsi-pilota collettivi di propri iscritti e, crediamo, anche di non iscritti davanti **ad ogni** giudice del lavoro della nostra beneamata Italia, dandosi per scontato il fallimento del previo ed obbligatorio tentativo di conciliazione, non potendo di certo il sindacato direttamente impugnare contratti da esso sottoscritti per contestarne gli assetti liberamente concordati.

Perché si tratta proprio di impugnare *uti singuli* contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero contratti integrativi, nazionali e regionali, siccome asseriti lesivi del diritto soggettivo, già scolpito in costituzione (in particolare artt. 3 e 36), ad una retribuzione equa, proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.

In sede contenziosa potrà altresì essere censurata la risalente norma contrattuale che, solo per i docenti transitati nella dirigenza, esclude il trascinarsi della retribuzione individuale di anzianità, equiparandoli, per quest'aspetto, a semplici giovani laureati e/o in possesso di soli titoli accademici che direttamente accedono, per corso-concorso, alla dirigenza pubblica, ciò e a dire privi di un ruolo di provenienza: si dia uno sguardo alla tabella pubblicata dal MIUR, concernente le voci della retribuzione lorda dei suoi dirigenti di prima fascia.

Naturalmente, non può di certo pensarsi ad una comparazione con i tre capi dipartimento e i trentadue direttori generali. Il termine, **minimo**, di raffronto è con i dirigenti amministrativi e tecnici dello stesso datore di lavoro, il MIUR, perché di pari qualifica (tutti di seconda fascia), ma dal profilo professionale più semplice e circoscritto, per l'esercizio di una funzione di gran lunga meno complessa ed esposta a ben minori responsabilità. E' un dato normativo – lo abbiamo non infrequentemente evidenziato in altri scritti – che l'attempato ex docente, brillante vincitore di un concorso ordinario in esito ad una procedura iperselettiva, sovrabbondante e vessatoria (che tuttora si legge nell'art. 29 del d.lgs. 165/01, poi opportunamente potato, ma per

il futuro) veleggia tranquillamente (per modo di dire) più vicino ai duemila che ai duemilacinquecento euro netti mensili, a fronte dei minimi mille euro in più in busta paga di un giovane dirigente (vero) della prima area contrattuale, che ha superato un concorso ben meno cruento. E più fortunato, perché, a differenza del suo collega «specifico», egli non è un soggetto apicale di un ente-organo, con tutte le implicazioni e connesse responsabilità che (non) ne derivano. E di regola non è titolare d'ufficio; non ha un bilancio da gestire (e da rendicontare); non ha una composita struttura da governare; non esercita poteri del privato datore di lavoro (con le inerenti personali responsabilità – penali, civili, amministrative – in ordine al contenzioso, per la possibile violazione delle norme sulla *privacy* e sulla sicurezza); non subisce le pressioni di un variegato territorio popolato da una pleora di figure istituzionali o private, con cui interfacciarsi sistematicamente.

Sono solo spunti, integrabili da un bravo avvocato, che li attrezzerà adeguatamente per sottoporli al vaglio del giudice quale fondamento della pretesa attorea, e potrà anche assumere *sub specie iuris* il riconoscimento **politico** dell'organo espressione della sovranità popolare che, con i ricordati ordini del giorno, ha ritenuto meritevole di apprezzamento il diritto ora azionato. Si è sempre convinti che sia una strada impercorribile o, addirittura – lo abbiamo sentito dire – un atto di autolesionismo?

Potrebbe bastare una sola sentenza favorevole. E' lunga l'Italia e sono tanti i giudici del lavoro. Che, giova ricordarlo, soggiacciono esclusivamente alla legge e liberi di applicarla secondo scienza e coscienza.